



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)	»	8
Relazione tecnico-finanziaria	»	12
Disegno di legge	»	27
Testo dell'Accordo	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale, alla lotta al terrorismo internazionale, al traffico di migranti, al riciclaggio di denaro e al traffico illecito di stupefacenti.

L'Accordo individua i settori in cui i Paesi collaborano, in conformità delle rispettive legislazioni, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato transnazionale, con particolare riferimento alla criminalità informatica, al traffico illecito di armi e al riciclaggio. È previsto l'impegno alla reciproca assistenza e collaborazione per le operazioni speciali delle «consegne sorvegliate» e delle attività sotto copertura (articoli 1 e 2).

L'Accordo disciplina, inoltre, le modalità della cooperazione e indica l'oggetto dello scambio di informazioni, che può riguardare, oltre ai reati previsti dall'Accordo, ogni altro elemento utile per l'attività di prevenzione generale e di controllo del territorio.

Il testo pattizio rimanda a successive intese l'eventuale pianificazione di servizi misti mirati e l'individuazione degli Uffici di polizia autorizzati alla collaborazione. Al fine di accelerare lo scambio di informazioni è, inoltre, previsto un canale di comunica-

zione tra i punti di contatto nazionale (per l'Italia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione internazionale e di polizia) (articolo 3).

L'atto normativo regolamenta, inoltre, il trattamento dei dati personali e delle informazioni di carattere sensibile, stabilendo che siano utilizzate esclusivamente per il raggiungimento delle finalità sottese all'Accordo nel rispetto della normativa interna e internazionale (articolo 4).

Sono, altresì, disciplinati la presentazione, l'esecuzione e il diniego di una richiesta di assistenza (articoli 5, 6 e 7).

Le autorità responsabili dell'applicazione dell'Accordo sono il Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per l'Italia, e la Segreteria di Stato per gli affari esteri e politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino (articolo 8).

L'atto bilaterale prevede la possibilità di convocare riunioni e condurre consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione (articolo 9) e stabilisce le modalità di risoluzione delle controversie (articolo 10) e della ripartizione delle spese connesse all'attuazione dell'Accordo (articolo 12).

Sono disciplinati, infine, l'entrata in vigore, la durata e la modifica del testo pattizio (articolo 14).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con i programmi di governo

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi in materia di sicurezza. Le Parti si impegnano, infatti, a prestarsi reciproca assistenza nelle attività di polizia intese a prevenire, contrastare e condurre indagini su un'ampia gamma di reati, prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata internazionale.

La cooperazione comprende ambiti quali la lotta al traffico illecito di droghe, al terrorismo, ai flussi di immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e al crimine organizzato, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione del terrorismo, al contrasto ai fenomeni della prostituzione, del traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo e nucleare. I settori di cooperazione comprendono, tra l'altro, il crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalità organizzata e il traffico illecito di beni culturali, la produzione e il traffico illecito di droghe, l'immigrazione clandestina, la contraffazione di documenti, il traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo e radioattivo, di beni culturali nonché il riciclaggio e i reati economici e finanziari.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Le materie e gli istituti previsti nell'Accordo rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti alla sua esecuzione. Infatti, nell'articolato sono evidenziati i limiti della cooperazione in relazione alle legislazioni nazionali. In particolare, è espressamente evidenziato che l'Accordo non riguarda gli aspetti inerenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Nel dettaglio, con riferimento alla normativa nazionale, si richiama la legge 16 marzo 2006, n. 146, - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, con particolare riferimento all'art. 9, che disciplina le "operazioni sotto copertura". Si richiama, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica. 9 ottobre 1990, n. 309



- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo fa esplicito riferimento alla legislazione nazionale vigente nei due Paesi che deve essere rispettata nell'attuazione delle forme di cooperazione previste.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (accordo che comporta oneri finanziari), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo argomento.

Non sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo argomento.

PARTE II: CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.



11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo è compatibile con gli obblighi internazionali, con particolare riferimento alla Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in materia di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, nonché le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistano decisioni giurisprudenziali né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo ovvero della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Intese bilaterali in materia di polizia sono sottoscritte anche da altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III: ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente,



quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'Accordo non prevede successivi atti normativi per la sua attuazione, ma la conclusione, se del caso, di intese tecniche per la definizione delle modalità esecutive dell'eventuale invio di esperti presso la controparte per lo svolgimento di operazioni congiunte e per la definizione delle modalità di comunicazione tra i punti di contatto nazionali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità.

Referente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La necessità di stipulare il presente Accordo nasce dall'esigenza di regolamentare la collaborazione operativa ed intensificare i rapporti di collaborazione con gli omologhi organismi sammarinesi impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia, già da tempo avviata tra i due Paesi, e di rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo - professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni, l'assistenza in materia di formazione, il possibile invio di esperti per determinati periodi di tempo per lo svolgimento di operazioni congiunte.

Le richieste di assistenza e di cooperazione costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue. In particolare, per la verifica dello stato di attuazione della collaborazione e dei risultati ottenuti, nell'Accordo è sancita la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni bilaterali. Come ulteriore indicatore si potrà anche considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.



Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'accordo nasce da una comune e condivisa esigenza, avvertita sia da parte italiana che da parte sammarinese, di integrare e uniformare il momento investigativo e quello preventivo per lo sviluppo di efficaci azioni di contrasto alle fenomenologie delittuose.

L'atto pattizio, incentrato soprattutto sullo scambio di informazioni, si avvale delle moderne tecniche per la cooperazione di polizia nel settore della criminalità organizzata.

Il testo definitivo, preventivamente predisposto da esperti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano, è stato successivamente condiviso dalla parte sammarinese e firmato a Roma il 29 febbraio 2012.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo intende favorire la cooperazione tra i due Paesi al fine di rafforzare la cooperazione nella lotta alla criminalità, non esistendo, attualmente, accordi simili del Governo italiano con il Governo di San Marino.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto, pur non esistendo altri accordi di analogo contenuto con il Governo di San Marino, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata. La stipula di detto Accordo è stato, quindi, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto viene definito un quadro giuridico preciso ed adeguato, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini



dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, con riflessi positivi sulla sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, quantificati per l'Italia in euro 17.387 a partire dall'anno 2013, sono specificati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed alle altre forme criminali.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

- per il Governo della Repubblica Italiana: il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino: la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.



L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità, è, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'Interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o di assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità, la sicurezza o gli interessi nazionali del Paese o qualora arrechino pregiudizi o danni alle indagini o alle attività svolte dall'Parte.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'Interno si procederà alla relazione della verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'attuazione dell'accordo sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici della Repubblica di San Marino, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Articolo 2, comma 3

Le parti contraenti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attività sottocopertura. In tal caso si prevede di espletare circa due operazioni l'anno mediante l'impegno di tre unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia per sette giorni.

costo di una missione

- biglietti ferroviari e autobus Roma-Rimini-San Marino (A/R) (€ 150,00+€8,00) x n. 3 unità	€ 474,00
- indennità giornaliera (€ 20,45 x 3 x 7gg.)	€ 429,45
- albergo (€ 70,00 x 3 x 6 notti)	€ 1.260,00
- consumazione pasti (€ 44,26 al giorno x 3 x 7gg.)	€ 929,46
Totale	€ 3.092,91
Totale annuo (€ 3.092,91 x 2 missioni)	€ 6.185,82

Articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f) g), h), m) e o)

Le parti contraenti prevedono tra le forme di collaborazione anche lo scambio di informazioni. Tali scambi non comportano oneri in quanto avvengono in base ai sistemi informatici già esistenti.

Articolo 3, comma 1, lettera l)

Le parti contraenti prevedono tra le forme di collaborazione anche l'assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacità attraverso corsi di formazione per il personale delle due parti. Al riguardo, si prevede di attivare un corso di formazione all'anno a beneficio di cinque funzionari sammarinesi, per la durata di una settimana.

costo di una settimana

- vitto e alloggio presso un istituto della Polizia di Stato	€ 400,00
- docenze (€ 56,00 x 36 ore lezione)	€ 2.016,00
- cancelleria e materiale vario	€ 45,00
- carburante	€ 100,00
- assicurazione	€ 250,00
Totale	€ 2.811,00

Articolo 3, comma 1, lettera n)

Le parti prevedono la possibilità di inviare esperti per la promozione di azioni congiunte. Si ipotizza, pertanto, per due volte all'anno, l'invio in missione a San Marino di due unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia, per tre giorni.

costo di una missione

- biglietti ferroviari e autobus Roma-Rimini-San Marino (A/R) (€ 150,00+€8,00) x n. 2 unità	€ 316,00
- indennità giornaliera (€ 20,45 x 2 x 3gg.)	€ 122,70
- albergo (€ 70,00 x 2 x 2 notti)	€ 280,00



- consumazione pasti (€ 44,26 al giorno x2 x 3gg.)	€ 265,56
Totale	€ 984,26
Totale annuo (€ 984,26 x 2 missioni)	€ 1.968,52

Articolo 3, comma 2

Le parti prevedono la possibilità di pianificare lo svolgimento di servizi misti e avvio di progettualità volte a migliorare i modelli operativi dei servizi di interesse comune. Si ipotizza, in tal caso, per quattro volte all'anno, l'invio in missione a San Marino di due unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia, per tre giorni.

costo di una missione

- biglietti ferroviari e autobus Roma-Rimini-San Marino (A/R) (€ 150,00+€8,00) x n. 2 unità	€ 316,00
- indennità giornaliera (€ 20,45 x 2 x 3gg.)	€ 122,70
- albergo (€ 70,00 x 2 x 2 notti)	€ 280,00
- consumazione pasti (€ 44,26 al giorno x2 x 3gg.)	€ 265,56
Totale	€ 984,26
Totale annuo (€ 984,26 x 4 missioni)	€ 3.937,04

Articolo 6, comma 1

Le parti prevedono di adottare tutte le misure necessarie per l'esecuzione rapida e completa delle richieste. Per tale attività non sembra potersi quantificare alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto all'attività che già viene espletata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, atteso che lo scambio informativo, attraverso il canale Interpol (articolo 8, comma 4) è attivo nell'arco delle 24 ore, sette giorni su sette.

Articolo 9

Le parti prevedono di tenere incontri e consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 12 del presente Accordo, i costi delle riunioni sono sostenute dalla parte richiama, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla parte richiedente. Si prevede che le riunioni si terranno alternativamente in Italia e in San Marino, che la delegazione italiana potrebbe essere composta da tre componenti con qualifica dirigente/direttiva appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia e che la durata delle riunioni sarebbe di circa tre giorni. La prima riunione si terrà in Italia.

costo complessivo delle riunioni da tenersi in Italia

-una colazione di lavoro per cinque persone (tre delegati stranieri e due italiani, circa € 60,00 a persona)	€ 300,00
-due buffet per dieci persone (tre delegati stranieri e sette italiani, per un costo approssimativo di € 100,00 a buffet)	€ 200,00
Totale	€ 500,00

costo della delegazione italiana a San Marino

- biglietti ferroviari e autobus Roma-Rimini-San Marino (A/R) (€ 150,00+€8,00) x n. 3 unità	€ 474,00
- indennità giornaliera (€ 20,45 x 3 x 3gg.)	€ 184,05
- albergo (€ 70,00 x 3 x 2 notti)	€ 420,00
- vitto (€ 44,26 al giorno x 3x 3gg.)	€ 398,34
Totale	€ 1.476,39



Articolo 12

Le Parti prevedono un criterio di ripartizione delle spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta stabilendo che le spese sono sostenute dalla Parte richiesta. Successivamente si prevede una eventuale diversa ripartizione delle spese ove concordato tra le Parti per iscritto. In tale caso tale diversa ripartizione non comporterà comunque oneri aggiuntivi per lo Stato Italiano, in quanto verrà effettuata compensando il maggior onere con un minor costo di pari importo di altre richieste che prevedono spese.

Le parti prevedono, inoltre, la possibilità di consultarsi, nel caso in cui una richiesta comporti spese notevoli o straordinarie, per stabilire il modo di ripartizione delle stesse. Al riguardo, si ipotizza che le spese straordinarie potranno dipendere da esigenze operative emergenti con ulteriore invio a San Marino di due unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia, per tre giorni, e da intese (anche mediante Protocolli) esecutive che si avranno di volta in volta con la controparte in base alle singole esigenze, per cui si presuppone che l'implementazione delle risorse strumentali (apparecchiature informatiche che migliorano le metodologie di comunicazione) possa quantificarsi in circa euro 1.000,00. Tale spesa per l'acquisto di apparecchiature ha carattere non continuativo e pertanto va imputata al solo primo anno di vigenza dell'Accordo.

costo di una missione per esigenze operative emergenti

-biglietti ferroviari e autobus Roma-Rimini-San Marino (A/R) (€ 150,00+€8,00) x n. 2 unità	€ 316,00
- indennità giornaliera (€ 20,45 x 2 x 3gg.)	€ 122,70
- albergo (€ 70,00 x 2 x 2 notti)	€ 280,00
- consumazione pasti (€ 44,26al giorno x2 x 3gg.)	€ 265,56
Totale	€ 984,26

implementazione delle risorse strumentali calcolato sulla base dei costi medi delle attrezzature informatiche che consentono una implementazione straordinaria delle attuali dotazioni. L'hardware che si intende acquistare è indicativamente un PC portatile e un fax. (solo per il primo anno)

€ 1.000,00

Oneri complessivi dell'accordo

Pertanto l'onere complessivo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Interno ammonta ad euro 16.387 per l'anno 2013 (quando le riunioni si tengono in Italia, oltre ad euro 1.000 per l'implementazione delle risorse strumentali) e ad euro 17.363 per l'anno 2014 (quando le riunioni si tengono a San Marino), a decorrere ad anni alterni.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri di cui al presente accordo relativi al numero dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del predetto accordo.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto della legge n. 836 del 1973 e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonché dai contratti delle Forze di Polizia.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI																	
SALDO NETTO DA FINANZIARE																	
Art.	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	4	5	SALDO NETTO DA FINANZIARE						FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	entrata / spesa	tipologia	2013	2014	2015	importo annuo a regime	anno terminale	importo complessivo	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
		ONERI															
		Tipologia (autorizzazioni, tetto di spesa, onere valutato)															
		oneri a carico dello Stato															
2	3	attività sottocopertura	S	C	6.186	6.186	6.186	6.186	9999	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186
3	1f	costo di formazione	S	C	2.811	2.811	2.811	2.811	9.999	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811
3	1n	invio di esperti per azioni congiunte	S	C	1.969	1.969	1.969	1.969	9.999	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
5		impegno di servizi misti	S	C	3.937	3.937	3.937	3.937	9.999	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937
9		riunioni e consultazioni	S	C	500	500	500	1.476	9.999	500	500	500	500	500	500	500	500
12		spese straordinarie	S	C	1.984	984	984	984	9.999	1.984	1.984	1.984	984	984	984	984	984
		TOTALE ONERI			17.387	17.363	16.387	17.363	9.999	17.387	17.387	17.363	16.387	17.387	17.363	16.387	16.387
		COPERTURE															
		Fondo speciale di parte corrente MAE	S	A	17.387	17.363	16.387	17.363	9999	17.387	17.387	17.363	16.387	17.387	17.363	16.387	16.387
		TOTALE COPERTURE			17.387	17.363	16.387	17.363	9999	17.387	17.387	17.363	16.387	17.387	17.363	16.387	16.387
		EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI			17.387	17.363	16.387	17.363	9999	17.387	17.387	17.363	16.387	17.387	17.363	16.387	16.387



SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per gli Affari esteri e politici della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero Affari Esteri

Amministrazione competente

Ministero Affari Esteri, Ministero dell'Interno

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
2	3
3	1,1
3	1,n
3	2
9	
12	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

.. PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato (se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	x



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica degli artt. 2 c.3, 3 c.1 lett.1, 3 c.1 lett.n, 3 c.2, 9.

Art. 2, c. 3: attività sottocopertura;
Art.3,c.1.f corso di formazione;
Art. 3, c.1,n : invio di esperti per azioni congiunte;
Art. 3, c. 2: svolgimento di servizi misti;
Art. 9: riunioni e consultazioni.
Art. 12: spese straordinarie

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	X NO
----	------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

diaria di missione all'estero - applicazione della legge 836 del 1973 e delle leggi indicate in appendice - biglietti aerei e pernottamento sulla base dei prezzi tipo vigenti -

C. 2)

Metodologia di calcolo

calcoli logico - matematici secondo gli elementi in possesso dell'Amministrazione

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) Effetti finanziari
SEZIONE II
Tabella I

A carico dello Stato	ARTICOLI Comma	Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015								A regime	Anno terminale
		Corrente				c/Cap.				Corrente				c/Cap.				Corrente				c/Cap.					
		Annuale		L.I.		Annuale		L.I.		Annuale		L.I.		Annuale		L.I.		Annuale		L.I.		Annuale		L.I.			
		Perm.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.		
	Art. 2 c.3, 3 c.1 lett.1, 3 c.1 lett.n. 3 c.2, 9, 12.																										
			-17.387																								
	Totale effetti finanz. negativi		-17.387				-17.363																		-17.363		
	Totale effetti finanz. positivi																										

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	PARACAPITOLI Paragrafo	Anno 1				Anno 2				Anno 3				A regime	Anno terminale
		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
		Annuale		L.I.		Annuale		L.I.		Annuale		L.I.			
		Perm.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.		
	Totale effetti finanz. negativi														
	Totale effetti finanz. positivi														

maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese



SEZIONE II
TABELLA 1bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		Anno 6		Anno 7		Anno 8		Anno 9		Anno 10		TOTALE	
	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.		
TOTALE a carico dello Stato																						



SEZIONE II
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

Articolo Comma.....	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.					
Art. 2 c.3, 3 c.1 lett.1, 3 c.1 lett.3 c.2, 9.		-17.387						-17.383											-17.383	
Totale effetti finanz. negativi		-17.387						-17.383											-17.383	
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generale effetti finanz. negativi																				
Totale generale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma.....	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-17.387	-17.363	-16.387

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Tabella A			
Ministero Affari Esteri	17.387	17.363	16.387
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Tabella B	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Totale fondi speciali	17.387	17.363	16.387

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015

Totale riduzione autorizzazioni di spesa			
---	--	--	--

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015

Totale Nuove o maggiori entrate			
--	--	--	--

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	17.387	17.363	16.387
---------------------------------	---------------	---------------	---------------



Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

carico dello Stato	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5					
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.		
	le		le		le		le		le		le		le		le		le		le			
Articolo																						
Comma.....																						
tale effetti finanz. negativi																						
tale effetti finanz. positivi																						
tale generale effetti finanz. negativi																						
tale generale effetti finanz. positivi																						

	Anno 6				Anno 7				Anno 8				Anno 9				Anno 10					
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.	Annua-	Perm.	Annua-	L.I.		
	le		le		le		le		le		le		le		le		le		le			
Articolo																						
Comma.....																						
tale effetti finanz. negativi																						
tale effetti finanz. positivi																						
tale generale effetti finanz. negativi																						
tale generale effetti finanz. positivi																						



I- In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno opposto.

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale le trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--



SEZIONE IV
CLAUSULA DI SALVAGUARDIA

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Descrizione sintetica

--



SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore			
Indebitamento netto			

Note:

TIMBRO DI VERIFICA DELLA
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



 POSITIVO

 NEGATIVO

3 OTT. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato





DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2013 e in euro 17.363 per l'anno 2014 a decorrere ad anni alterni, e al rimanente onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei TrattatiAl
contenere

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL CONGRESSO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE
E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA'

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino (di seguito denominate le "Parti");

CONSIDERATA la necessità di sviluppare la cooperazione nel settore della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, al riciclaggio, al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici, nonché al traffico di migranti e ad altre forme di criminalità;

CONSAPEVOLI che la criminalità ha effetti negativi per entrambe le Parti, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere, la vita e la salute dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione transfrontaliera e dell'esigenza di integrare il momento investigativo e quello preventivo per lo sviluppo di efficaci azioni di contrasto alle fenomenologie delittuose, che incidono sulla percezione della sicurezza della cittadinanza;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, nonché le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale - firmata il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana e il 14 dicembre 2000 dalla Repubblica di San Marino - e i relativi Protocolli aggiuntivi, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;



ADY

TENENDO CONTO della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra i due Paesi firmata a Roma il 31 marzo 1939;

VALUTANDO l'adesione allo Statuto dell'O.I.P.C. Interpol della Repubblica Italiana, avvenuta nel giugno 1947, e della Repubblica di San Marino, avvenuta il 20 Settembre 2006;

NEL RISPETTO del principio di sovranità e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi;

CONSIDERANDO gli obblighi internazionali e la legislazione nazionale di entrambi i Paesi;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1 OBBLIGO DI COOPERAZIONE

1. Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali, collaborano nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui all'art. 2 del presente Accordo.

2. Il presente Accordo non avrà effetto sulle procedure internazionali di assistenza giudiziaria ed estradizione.

Articolo 2 SETTORI DELLA COOPERAZIONE

1. Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali vigenti, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:

- a) crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalità informatica e il traffico illecito di beni culturali;
- b) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione;
- c) immigrazione irregolare e tratta di persone in tutte le sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori;
- d) frode o falsificazione o contraffazione di documenti;
- e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive;
- f) riciclaggio, reati economici e finanziari.



AM
OM

2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi, le Parti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attività sottocopertura.

Articolo 3

MODALITA' DI COOPERAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti collaborano nei seguenti modi:

- a) scambio di informazioni, anche di natura operativa, relative ai fenomeni criminali e ad altri settori di interesse reciproco specificati nel presente Accordo;
- b) scambio di informazioni sui reati commessi o pianificati di reciproco interesse e sulle misure necessarie a prevenirli;
- c) scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali e sulle persone coinvolte in attività criminali;
- d) scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori, sulle persone ad essi collegate, nonché sulle relative attività svolte;
- e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle tecniche di analisi;
- f) scambio di informazioni finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone e di beni riferibili a reati contemplati dal presente Accordo, nonché delle vittime di tali reati;
- g) scambio delle informazioni ed esperienze in materia di sicurezza dei trasporti;
- h) scambio di informazioni in materia di immigrazione irregolare ed illegale, nonché delle rispettive relazioni sulla valutazione del rischio connesso ai flussi ed alle rotte dell'immigrazione;
- i) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 5;
- l) assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacità attraverso corsi di formazione per il personale delle due Parti;
- m) scambio di informazioni concernenti le legislazioni e le prassi di interesse reciproco;
- n) possibile invio, per determinati periodi di tempo e in accordo fra le Parti, di esperti finalizzato a promuovere lo svolgimento di operazioni congiunte, le cui modalità esecutive potranno essere definite in un successivo Protocollo;
- o) scambio di altre informazioni ritenute dalle Parti di reciproco interesse istituzionale.



AM

2. Allo scopo di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, attraverso un'attività di prevenzione generale e controllo del territorio, e al fine di combattere con maggiore efficacia la criminalità, le Parti possono pianificare lo svolgimento di servizi misti, in relazione alle esigenze di volta in volta rappresentate. A tal fine ciascuna Parte indicherà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Uffici competenti in materia di polizia che possano collaborare con i corrispondenti Uffici dell'altra Parte.

Le relative procedure saranno regolate da specifiche intese.

Le Parti potranno, altresì, avviare progettualità volte a migliorare i modelli operativi dei servizi sul territorio di interesse comune per renderli più rispondenti alle realtà locali.

3. Le Parti concordano sulla necessità di rendere più rapido lo scambio e l'utilizzo delle informazioni delle rispettive Forze di Polizia concernenti, oltre alla criminalità organizzata, anche la prevenzione e la repressione della criminalità in genere nonché dei dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A tal fine, per migliorare le metodologie di comunicazione, le Parti possono adottare un collegamento tra "punti di contatto nazionali" che sono:

- per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia
- per la Parte sammarinese, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol in collaborazione con la Gendarmeria.

Il "punto di contatto" che riceve la richiesta, nel rispetto del proprio diritto nazionale, effettua la consultazione, senza ritardo, comunicandone l'esito al "punto di contatto" richiedente.

Le modalità di comunicazione saranno regolate attraverso specifiche intese tecniche.

Articolo 4

LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

1. Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani di cui le Parti sono membri.

2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile, scambiati fra le Parti sono soggetti agli stessi standard di protezione che si applicano ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti applicabile in materia.

3. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del



presente Accordo e si impegnano reciprocamente a garantire un analogo livello di protezione dei dati personali. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

4. Le Parti non comunicano i dati forniti, ai sensi del presente Accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie.

5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo.

6. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati.

7. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o possano dare adito a dubbi significativi.

Articolo 5

RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza pervenute dalla Parte interessata o su iniziativa della Parte che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Parte.

2. Una Parte può trasferire, in assenza di richiesta, informazioni all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d'interesse per quest'ultima.

3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto, ovvero per via telematica.

4. Le richieste di assistenza contengono:

- a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte cui è indirizzata la richiesta di assistenza;
- b) informazioni dettagliate sul caso;
- c) lo scopo e i motivi della richiesta;
- d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
- e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.



Articolo 6
ESECUZIONE DELLA RICHIESTA

1. La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all'esecuzione della richiesta nel modo più rapido e completo possibile.
2. Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta.
3. La Parte richiesta può sollecitare alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata esecuzione della richiesta.
4. Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio Stato, può differire l'esecuzione della richiesta o subordinarla a condizioni che sono comunicate alla Parte richiedente e da questa accettate espressamente.
5. Salvo che la legislazione nazionale stabilisca altri limiti temporali, la Parte richiesta deve comunicare i risultati della richiesta alla Parte richiedente nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.

Articolo 7
DINIEGO D'ASSISTENZA

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza può essere negata, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 - a) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alla sovranità, sicurezza o interessi nazionali dello Stato della Parte richiesta;
 - b) l'esecuzione della richiesta è in conflitto con le proprie leggi nazionali o con gli impegni internazionali dello Stato della Parte richiesta;
 - c) la richiesta non è collegata ad un reato previsto dalle leggi dello Stato richiesto di fornire assistenza;
 - d) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alle indagini e alle altre attività svolte dall'altra Parte.
2. Laddove possibile la Parte richiesta, prima di rifiutare l'assistenza ai sensi del presente Accordo, si consulta con la Parte richiedente per verificare se l'assistenza può essere fornita a condizioni espressamente stabilite dalla Parte richiesta. Qualora accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni stabilite dalla Parte richiesta, la Parte richiedente ottempera a dette condizioni.
3. La Parte richiedente riceve comunicazione scritta, debitamente motivata, in merito al totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta.



AA

AA

Articolo 8

AUTORITA' COMPETENTI ED OBBLIGO A COOPERARE

1. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
 - a) per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
 - b) per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si scambiano un elenco degli Uffici autorizzati a stabilire contatti diretti per adempiere alle disposizioni del presente Accordo ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo.
3. Le Parti si informano immediatamente circa eventuali variazioni nell'elenco degli Uffici di cui al paragrafo 2.
4. La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale "Interpol".

Articolo 9

RIUNIONI E CONSULTAZIONI

Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Parti possono, qualora necessario, tenere incontri e consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione.

Articolo 10

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Parti.

Articolo 11

RAPPORTI CON ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI

1. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dagli Stati delle Parti.

Articolo 12

SPESE

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per



A. N. U.

iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta ed il modo in cui saranno sostenute le spese.

2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte richiesta, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte richiedente.

Articolo 13 LINGUA DI COOPERAZIONE

Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la lingua italiana.

Articolo 14 ENTRATA IN VIGORE, CESSAZIONE ED EMENDAMENTI

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne.

2. Il presente Accordo resta in vigore fino a denuncia effettuata attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti all'altra Parte circa la sua intenzione di porre fine all'accordo, con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

3. Le Parti, con reciproco consenso, possono apportare emendamenti al presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, in lingua italiana.

FATTO a Roma, il giorno 29 di febbraio dell'anno 2012

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giuseppe Conte

PER IL CONGRESSO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI SAN

MARINO

Antonio Di Pietro

